

**DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2012
43/2012/R/EFR**

RICONOSCIMENTO, AI SENSI DEL TITOLO II, PUNTO 7 BIS, DEL PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92, DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA DIRETTIVA 2003/87/CE ALLA SOCIETÀ REA DALMINE S.P.A, PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 GIUGNO 2008, ARG/ELT 77/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂, per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 155/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/09);
- la determinazione 12 maggio 2009 del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: determinazione 12 maggio 2009);
- la determinazione 19 aprile 2010 del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: determinazione 19 aprile 2010);
- la determinazione 5 aprile 2011 del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: determinazione 5 aprile 2011).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all’energia elettrica ceduta al Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa, nell’ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
- il comma 5.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati P_{FLEX} e P_{EUA} ;
- i commi 5.1 e 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08, hanno previsto che:
 - a) P_{FLEX} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall’Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
 - b) P_{EUA} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall’Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,
 e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- con il comma 6.3, della deliberazione ARG/elt 77/08, l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri, ai sensi del provvedimento medesimo;
- con la determinazione 12 maggio 2009, il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, previa informativa al Collegio dell’Autorità, ha quantificato i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all’anno 2008 applicando il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08; e che, in particolare, per l’anno 2008:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 16,82 €/t;
 - b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 22,66 €/t.
- con la determinazione 19 aprile 2010, il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, previa informativa al Collegio dell’Autorità, ha quantificato i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all’anno 2009 applicando il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 e i punti 1 e 2 della deliberazione ARG/elt 155/09; e che, in particolare, per l’anno 2009:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 11,82 €/t;
 - b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 13,26 €/t.

- con la determinazione 5 aprile 2011, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, previa informativa al Collegio dell'Autorità, ha quantificato i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2010 applicando il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 e i punti 1 e 2 della deliberazione ARG/elt 155/09; e che, in particolare, per l'anno 2010:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 12,30 €/t;
 - b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 14,13 €/t.
- la società REA Dalmine Spa, in relazione al proprio impianto di termovalorizzazione sito in Dalmine (BG), ha presentato solo in data 23 dicembre 2011 l'istanza per il riconoscimento degli oneri derivanti dalla direttiva 2003/87/CE, allegando i dati e le informazioni necessarie, come indicate dalla deliberazione ARG/elt 77/08.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per la società REA Dalmine Spa, in relazione al proprio impianto di termovalorizzazione sito in Dalmine (BG), sulla base dei dati trasmessi dalla medesima ai sensi dell'articolo 2, della deliberazione ARG/elt 77/08, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{FLEX} e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a P_{EUA} ;
- quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} definiti, per gli anni 2008, 2009 e 2010, rispettivamente con le determinazioni 12 maggio 2009, 19 aprile 2010 e 5 aprile 2011;
- prevedere che il rimborso degli oneri, di cui al precedente alinea, venga operato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dall'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione ARG/elt 77/08

DELIBERA

1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca, alla società REA Dalmine S.p.A., gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nelle *Tablelle 1, 2 e 3*, allegate al presente provvedimento. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto.
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa.
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni